



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CAGLIARI
Via dei Calafati 070/60517283 - cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N. 09/2019

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Cagliari:

- VISTA** l'istanza datata 28.12.2018 della società Sarlux s.r.l., con sede a Sarroch (CA), intesa ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire attività manutenzione e verifica strutture esistenti nelle aree prospicienti il Pontile Sud dell'impianto di raffinazione di prodotti petroliferi Sarlux di Sarroch, mediante l'utilizzo delle unità denominate COLSUB – CA 4000 e COLSUB 1 – CA 4081 e di personale subacqueo (O.T.S.) della Società Cooperativa COLSUB;
- VISTA** l'autorizzazione prot. n. 0001609 datata 24.01.2019 dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna;
- CONSIDERATA** la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione, tutelare la vita umana in mare e consentire la regolare esecuzione dei lavori;
- VISTI** gli artt. 30, 62, 71 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione – parte marittima;
- VISTI** gli atti d'ufficio, ed in particolare la documentazione presentata dalla società esecutrice dei lavori, COLSUB s.c.a.r.l., con sede a Cagliari;

RENDE NOTO

che dalla data odierna **fino al 21 febbraio 2019**, in orario diurno ed in condizioni meteo marine favorevoli, verrà eseguita attività di pulizia e verifica strutture esistenti nelle aree prospicienti il Pontile Sud dell'impianto di raffinazione di prodotti petroliferi Sarlux di Sarroch, mediante l'utilizzo delle unità denominate COLSUB 1 – CA 4081 e COLSUB – CA 4000 e di personale subacqueo (O.T.S.). Gli specchi acquei interessati saranno delimitati da gavitelli tubolari di colore giallo, in emersione per circa 50 centimetri dalla superficie.

ORDINA

- ART. 1** Fermo restando quanto già previsto nei vigenti provvedimenti di interdizione emanati ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, in presenza delle menzionate unità, gli specchi acquei interessati saranno interdetti alla navigazione di qualsivoglia unità navale e a qualsiasi tipo di attività incompatibile con la presenza di tali mezzi e di personale subacqueo in immersione (ivi comprese l'attività commerciale, la pesca, la balneazione, le immersioni, ecc...). Le medesime attività saranno, comunque, vietate entro un raggio di 200 (duecento) metri dalle motobarche COLSUB – CA 4000 e COLSUB 1 – CA 4081.
- ART. 2** E' fatto obbligo ai comandanti delle unità COLSUB – CA 4000 e COLSUB 1 – CA 4081 di issare i segnali prescritti dal Codice Internazionale dei Segnali, di rimanere in ascolto radio continuo VHF sui canali 16 (156.800Mhz) e 12 (canale di lavoro dei

Piloti) e di comunicare immediatamente alla Sala Operativa della Sezione staccata di Sarroch della Capitaneria di porto di Cagliari eventuali anomalie e/o impedimenti nello svolgimento dei lavori di cui trattasi.

ART. 3 La Società esecutrice dei lavori ed i comandanti dei mezzi nautici utilizzati dovranno adempiere ogni obbligo dettato dalle norme e prescrizioni in materia di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, nonché all'adozione di tutti quei provvedimenti obbligatori ed opportuni finalizzati a prevenire possibili danni a persone e/o cose e all'ambiente (ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione emanati ai fini di tutela ambientale).

ART. 4 Fatto comunque salvo il disposto dell'art. 1, è fatto inoltre obbligo ai comandanti delle unità sopra menzionate, in accordo con la locale Corporazione Piloti, di stabilire le procedure finalizzate a far eseguire con i dovuti margini di sicurezza le manovre delle navi presso l'approdo di Sarroch durante le fasi di attività delle rispettive unità. Tali operazioni, nell'eventualità che si possano verificare potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, dovranno obbligatoriamente prevedere l'interruzione e lo sgombero della porzione dello specchio acqueo interessato per il tempo necessario all'effettuazione delle manovre.

Le motobarche, cessata l'attività giornaliera, dovrà essere convenientemente ormeggiato secondo quanto prescriverà la locale Autorità marittima.

ART. 5 E' fatto obbligo alla locale Corporazione Piloti, una volta ricevuta notizia dell'arrivo o della partenza di una nave dall'approdo di Sarroch, di prendere diretti contatti con i comandanti delle unità COLSUB – CA 4000 e COLSUB 1 – CA4081 per permettere alle stesse unità di attuare quanto prescritto nel precedente art. 4, dandone altresì immediata comunicazione alla Sala Operativa Sezione staccata di Sarroch della Capitaneria di porto di Cagliari.

ART. 6 Resta inteso che il responsabile delle attività di indagine dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta che, a diverso titolo, la vigente normativa impone per lo svolgimento delle attività di cui si tratta. La presente ordinanza costituisce provvedimento emanato ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, emanato all'esclusivo fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare: rimangono, pertanto, impregiudicati i provvedimenti di ogni altro ente competente, ed in particolare quanto eventualmente disposto in merito ai profili previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ss.mm.ii, nonché dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle parti applicabili.

Dovranno essere puntualmente adempiuti gli obblighi derivanti dalla valutazione dei rischi (artt. 28 e 29) e dal pertinente P.O.S..

La Società esecutrice dei lavori ed i comandanti dei mezzi nautici utilizzati dovranno adempiere ogni obbligo dettato dalle norme e prescrizioni in materia di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, nonché all'adozione di tutti quei provvedimenti obbligatori ed opportuni finalizzati a prevenire possibili danni a persone e/o cose e all'ambiente (ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione emanati ai fini di tutela ambientale).

ART. 7 Le attività di pulizia e verifica in parola dovranno essere eseguite esclusivamente in orario diurno, in condizioni meteomarine favorevoli ed esclusivamente con il personale O.T.S. indicato a questa Autorità marittima dalla società esecutrice dei lavori.

I lavori non dovranno intralciare le eventuali operazioni di movimento e pertanto dovranno essere effettuati previo nulla osta della locale Autorità marittima (Sezione staccata di Sarroch), con preventiva comunicazione giornaliera dell'inizio delle attività.

È fatto obbligo ai Comandanti delle motobarche impiegate di segnalare la presenza degli operatori subacquei come da convenzione Internazionale CIS, di comunicare immediatamente alla Capitaneria di Porto qualsiasi impedimento per l'esecuzione del programma di lavoro, e di rimanere in ascolto continuo sul VHF ch. 16.

Dovrà essere garantito un continuo contatto con la Capitaneria di Porto di Cagliari – Sala Operativa, utilizzando l'apparato radio VHF, il numero 1530 (per le comunicazioni di emergenza) ed il n. 070659210 – 070659225.

ART. 8 E' fatto, inoltre, obbligo agli operatori subacquei di attenersi scrupolosamente alla norme UNI 11366. Nell'ipotesi in cui le operazioni dovessero risultare pericolose per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare si dovrà obbligatoriamente provvedere allo loro interruzione e allo sgombero dello specchio acqueo, dandone immediata comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Cagliari.

ART. 8 La società esecutrice dei lavori, nella persona del suo legale rappresentante, identificato quale responsabile dei lavori, dovrà informare la Capitaneria di Porto (Sala operativa) l'inizio ed il termine giornaliero dei lavori, nonché di ogni evento straordinario che dovesse verificarsi durante lo svolgimento dei medesimi.

ART. 9 Il termine dei lavori dovrà essere immediatamente riferito all'Autorità marittima e l'area interessata dovrà essere ripristinata e lasciata in condizioni di sicurezza.

ART. 10 I trasgressori, ove non ricorra altra sanzione amministrativa ovvero ipotesi di reato, saranno puniti a norma degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché ritenuti responsabili civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a cose e/o persone, qualora derivanti da comportamenti illeciti e/o pregiudizievoli.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che verrà resa pubblica ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.


Cagliari **25.01.2019**

d'ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
C.F. (CP) Francesco ESPOSITO
(Documento firmato digitalmente,
ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005)



TERMINALE MARINO - PONTILE

PLANIMETRIA DI ORIENTAMENTO



SARAS S.p.A. SARROCH (CA)	
TERMINALE MARINO: PONTILE PLANIMETRIA GENERALE	
Scale	1:200
Author	
Reviewer	
Project No.	
Revision	
Date	
Sheet No.	
Total Sheets	

This document is property of SARAS and will be subject to the usual and general conditions of the contract.